

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 996)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina

ONOREVOLI SENATORI. — Il consenso che nei ceti agricoli hanno incontrato i mutui di favore per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina ha impresso a tali operazioni un così forte impulso da far risultare insufficienti tutti gli stanziamenti pur cospicui apportati dalle leggi in materia vigenti.

Ne è prova il fatto che il volume dei mutui, con il concorso statale nel pagamento degli interessi, autorizzati da questa Amministrazione centrale e dagli Ispettorati agrari compartimentali assommava già alla data del 31 dicembre 1958 a circa lire 38 miliardi cui corrisponde un concorso statale annuo di circa lire 1 miliardo e 200 milioni annui.

Ciò significa che le disponibilità di fondi previsti dalle leggi vigenti per la piccola proprietà contadina fino a tutto il corrente esercizio finanziario (lire 1.000 milioni annui) erano già superate di circa lire 200 milioni dalle operazioni creditizie autorizzate fino alla suddetta data del 31 dicembre 1958.

Considerata l'ulteriore incidenza su tali disponibilità delle operazioni creditizie autorizzate nei primi due mesi del corrente anno, e l'ulteriore loro prevedibile sviluppo nei prossimi mesi, si rende necessario aumentare il limite di impegno di spesa previsto per l'esercizio finanziario 1959-60 dal capitolo 112 del bilancio di questo Ministero, di una somma non inferiore a lire 200 milioni che si ritiene fondatamente di immediato utilizzo.

All'integrazione del capitolo 112 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si provvede mediante l'unito disegno di legge.

Nello stesso provvedimento è previsto anche all'articolo 1, comma primo, l'estensione del concorso statale ai mutui da concedersi con le anticipazioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 189, sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera d) dell'articolo II dell'Accordo sulle eccedenze agricole.

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale estensione è determinata dalla necessità di ridurre l'onere delle operazioni creditizie che saranno effettuate dagli agricoltori a valere sulle anticipazioni suddette riducendone il tasso di interesse dal 5,20 per

cento al tasso normalmente praticato per i mutui per la formazione della piccola proprietà contadina con i fondi di anticipazione statale.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, lettera b), della legge 20 febbraio 1958, n. 189, il limite di impegno di 200 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1959-60 disposto dalla legge 7 ottobre 1957, n. 967, è elevato a lire 400 milioni.

La somma occorrente per il pagamento del concorso previsto dal comma precedente sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste negli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1988-89.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, saranno determinate la misura e le modalità di liquidazione del concorso negli interessi per i mutui previsti dall'articolo 2, lettera b), della legge 20 febbraio 1958, numero 189.

## Art. 2.

Alla spesa di 200 milioni di lire, dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo speciale di parte straordinaria iscritto, per il medesimo esercizio, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.